

Allegato al contratto tra Volvo Car Italia S.p.A. ("Volvo") ed il Fornitore

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura ("Condizioni") costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo o del Contratto (di seguito "Contratto") – perfezionato anche con semplice accettazione della proposta pervenuta dal Fornitore dal quale sono richiamate ed allegate nell'Ordine di Acquisto. Il citato Ordine di Acquisto relativo al Contratto, indica il limite massimo di spesa di Volvo per l'anno in corso. Tale importo non costituisce un impegno di spesa ma disciplina unicamente la previsione del limite massimo. Qualora le parti dovessero accordarsi per eventuali importi ulteriori, gli stessi saranno oggetto di un nuovo Ordine di Acquisto o di una modifica del preesistente. Non potranno essere corrisposti importi non disciplinati da un Ordine di Acquisto.

Nessuna modifica o aggiunta alle Condizioni potrà in alcun modo vincolare Volvo o venire considerata patto aggiunto, salvo che non sia stata espressamente approvata per iscritto dalla persona debitamente a ciò autorizzata da Volvo. Pertanto, in caso di contrasto con altre pattuizioni non oggetto di specifico accordo, le presenti Condizioni avranno prevalenza.

1.2 Qualora i beni, l'opera o i servizi oggetto della fornitura siano da utilizzarsi in relazione a, o in esecuzione di un altro contratto, specificamente richiamato nel Contratto, quest'ultimo sarà soggetto alle condizioni di tale altro contratto se ed in quanto applicabili e non in contrasto con le presenti. I dettagli di tali altre condizioni contrattuali saranno comunicati da Volvo al Fornitore, dietro richiesta di quest'ultimo, ma indipendentemente da tale richiesta, le stesse si intenderanno come accettate e parte del Contratto.

1.3 Nessuna clausola contenuta nelle presenti Condizioni potrà in alcun modo limitare o pregiudicare eventuali altre azioni, garanzie, o rimedi cui Volvo abbia diritto in base a disposizioni di legge, pattizie, di regolamento, o secondo gli usi.

ART. 2 - CONSEGNA

2.1 Il termine di consegna è considerato essenziale. I beni saranno consegnati, l'opera eseguita o i servizi prestati alla data, nel luogo e secondo le modalità indicate nel Contratto.

ART. 3 - SPECIFICHE, TEST DI QUALITÀ, RIFIUTO

3.1 I beni, l'opera e i servizi dovranno essere del tutto conformi alla prestazione richiesta.

3.2 I beni, l'opera e i servizi saranno verificati da Volvo, che si riserva il diritto di non accettarli, qualora gli stessi non siano in tutto conformi a quanto pattuito ed in particolare a quanto stabilito dalle clausole 3.1 e 3.5. Inoltre, qualora la natura dei beni, dell'opera o dei servizi non consenta di individuare immediatamente eventuali difformità rispetto a quanto concordato, vizi o difetti occulti ed i medesimi emergano solo dopo la consegna o l'uso, quest'ultima si riserva il diritto di non accettare tali beni, opera o servizi.

3.3 Qualsiasi bene, opera o servizio non accettato da Volvo in base alla clausola 3.2 dovrà essere, a discrezione di Volvo, a seconda dei casi, sostituito o nuovamente eseguito senza alcun costo aggiuntivo per Volvo; in alternativa Volvo, sempre a sua discrezione, potrà risolvere il Contratto, così come previsto dall' articolo 9 sia rispetto ai beni, all'opera o ai servizi non accettati, che rispetto al resto dei beni eventualmente non ancora consegnati o dell'opera non ancora eseguita o dei servizi non ancora prestati.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto di Volvo alle garanzie specifiche di legge ed al risarcimento dei danni.

3.4 Per la fornitura di merci la firma apposta sulla bolla di consegna o su qualsivoglia altro documento di consegna sarà indicativa soltanto della consegna del numero di colli ricevuti. In nessun caso ciò potrà costituire prova che i beni siano stati consegnati nella

giusta quantità o numero, né che gli stessi siano in buone condizioni o rispecchianti la qualità ordinata.

3.5 Il Fornitore (salvo per quanto riguarda il progetto o le specifiche eventualmente fornite da Volvo) garantisce che i beni, l'opera o i servizi oggetto del Contratto saranno, sotto ogni aspetto, conformi alle norme di legge o regolamento applicabili, ed in vigore al momento in cui i beni sono consegnati, l'opera eseguita e i servizi prestati, a seconda dei casi. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile in caso di mancata verifica di tali circostanze o di inadempienza rispetto alla stessa.

ART. 4 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 I prezzi e la data di valuta sono quelli indicati nel Contratto.

4.2 Il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito nell'eventuale contratto richiamato dalla clausola 1.2 o entro il 60° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura fine mese. In ogni caso il Fornitore non potrà procedere alla fatturazione prima che i beni siano consegnati, l'opera eseguita o i servizi prestati.

4.3 Il pagamento non potrà comunque costituire approvazione della esatta prestazione da parte del Fornitore.

ART. 5 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

5.1 Il Fornitore garantisce che i beni venduti, l'opera eseguita o i servizi prestati in nessun modo violeranno diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

5.2 Il Fornitore si asterrà altresì dal produrre, vendere o altrimenti trasferire i beni oggetto del Contratto qualora gli stessi violino in qualsivoglia modo diritti di terzi, in particolare, ma non limitatamente, diritti di proprietà intellettuale o industriale nonché diritti di prelazione, quali privilegi, pegni, ipoteche.

5.3 Il Fornitore si impegna a tenere Volvo manlevata ed indenne da ogni perdita, costo, spesa, azione, reclamo o qualsivoglia altra passività che Volvo possa subire o responsabilità in cui possa incorrere, derivante da pretese, anche solo minacciate, da parte di terzi in relazione a quanto previsto dalle clausole 5.1 e 5.2 e ad assumere, a proprie spese, ogni difesa (o, a scelta di Volvo, assistere Volvo nella difesa) in ogni procedimento che fosse intrapreso in relazione a ciò.

ART. 6 - INDENNIZZI E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

6.1 Il Fornitore si impegna a tenere Volvo manlevata ed indenne da ogni perdita, costo, spesa, azione, reclamo o qualsivoglia altra passività che Volvo possa subire o responsabilità in cui possa incorrere per lesioni personali o morte di qualsiasi persona, nonché per perdite, distruzioni o danni a beni (salvo che derivino da inadempienza o colpa di Volvo o di soggetti rispetto ai quali Volvo è responsabile), occorsi in relazione all'opera eseguita o ai servizi prestati o ai beni consegnati dal Fornitore.

6.2 Qualora nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione dei servizi presso Volvo, il Fornitore utilizzi proprio personale, lo stesso dovrà attenersi alle norme di sicurezza anche sul lavoro e a tutta quell'altra normativa che Volvo possa aver di volta in volta fissato. Il Fornitore si impegna a tenere Volvo manlevata ed indenne per ogni perdita, costo, spesa, azione, reclamo o qualsivoglia altra passività che Volvo possa subire o responsabilità in cui questa possa incorrere per lesioni personali o morte di qualsivoglia dipendente, agente, rappresentante, collaboratore, subfornitore del Fornitore durante il tempo di permanenza nei locali Volvo, sia che dette persone stessero svolgendo o meno il loro lavoro.

6.3 Il Fornitore si impegna a tenere Volvo manlevata ed indenne da ogni perdita, costo, spesa, azione reclamo o qualsivoglia altra passività che Volvo possa subire o responsabilità in cui possa incorrere direttamente o quale conseguenza di azioni, richieste, domande di terzi, dovuti alla violazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni, del Contratto o di qualsivoglia norma di legge, pattizia o di regolamento, nonché relativa ai beni, all'opera o ai servizi oggetto della fornitura. L'indennizzo di cui alla presente clausola non potrà in alcun modo essere pregiudicato o inteso come rinuncia dell'esercizio da parte di Volvo dei propri diritti in base alla clausola 3.3.

6.4 Volvo, qualora il Fornitore risulti suo debitore per qualsiasi titolo o ragione, potrà compensare il pagamento di quanto dalla stessa dovuto in forza del Contratto, fino alla concorrenza dell'importo per il quale è creditrice.

ART. 7 - ATTREZZATURE, MASCHERE, IMPIANTI E ALTRO

7.1 Per i contratti di fornitura qualora, per l'esecuzione del Contratto, Volvo fornisca al Fornitore attrezzature, stampi, maschere, strumenti di misurazione, modelli,

componenti, veicoli o qualsivoglia altro materiale, il Fornitore ne assumerà il rischio dal momento in cui lasceranno i locali Volvo sino al momento in cui verranno restituiti presso gli stessi, rimanendo di proprietà di Volvo la quale si riserva il diritto di ispezionarli per tutto il tempo in cui si trovino presso il Fornitore. Il Fornitore si impegna a farne uso esclusivamente in relazione all'esecuzione del Contratto, a mantenerli in buono stato e a restituirli in qualunque tempo a Volvo, dietro sua semplice richiesta o automaticamente al momento in cui la fornitura è stata eseguita. Gli strumenti di misurazione verranno forniti esclusivamente come standard di riferimento.

Tutte le attrezzature, gli stampi, le maschere, gli strumenti di misurazione, i modelli, fabbricati o forniti dal Fornitore per Volvo in relazione al Contratto diventeranno di proprietà di Volvo e saranno conservati dal Fornitore sino a nuove disposizioni di Volvo, alle quali il Fornitore dovrà attenersi senza indugio e non potranno essere utilizzati dal Fornitore per nessun altro scopo se non per l'esecuzione del Contratto.

7.2 Il Fornitore si impegna a tenere Volvo manlevata ed indenne da qualsivoglia perdita o danno occorso ai beni di cui alla clausola 7.1 mentre si trovano presso il Fornitore o prima della riconsegna a Volvo. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare detti beni contro ogni rischio e a eventualmente indicare Volvo quale beneficiario nella relativa polizza.

7.3 Tutte le attrezzature, stampi, maschere, strumenti di misurazione, modelli, componenti, veicoli o qualsiasi altro materiale consegnato da Volvo al Fornitore per l'esecuzione della fornitura, dovrà chiaramente essere identificato come tale nel magazzino del Fornitore.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

8.1 Il Contratto non potrà essere ceduto o in tutto o in parte senza il preventivo consenso scritto da parte della persona munita dei necessari poteri di rappresentanza per Volvo.

8.2 Nondimeno potrà essere subappaltato in tutto o in parte senza il preventivo consenso scritto da parte della persona munita dei necessari poteri di rappresentanza per Volvo.

8.3. In caso di subappalto, il Fornitore sarà ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della prestazione nei confronti di Volvo, con l'obbligo di manlevarla e tenerla indenne da eventuali danni o richieste da chiunque avanzate, anche in relazione al subappalto.

ART. 9 - RISOLUZIONE

Volvo avrà la facoltà di risolvere il Contratto, inviando apposita comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, qualora la prestazione, l'opera o la fornitura non siano state correttamente eseguite secondo le istruzioni e le specifiche contenute nel Contratto e conformemente alle presenti Condizioni. Qualora Volvo risolva il Contratto, la stessa avrà diritto ad acquistare presso terzi una quantità uguale di beni pari per caratteristiche e qualità a quelli del Contratto, o a far ricorso ad una ragionevole alternativa (in considerazione della necessità di Volvo di ricevere i beni entro il termine di consegna stabilito), o ad affidare a un terzo l'esecuzione di un'opera o la prestazione di servizi pari per caratteristiche e qualità a quelli del Contratto. In tali ipotesi, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare a Volvo, tutte le spese da questa sostenute a causa della risoluzione, compreso ogni eventuale aumento del prezzo rispetto a quello pattuito con il Fornitore, fatto salvo il diritto di Volvo al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 10 - RISERVATEZZA

Il Fornitore e Volvo si impegnano reciprocamente a mantenere confidenziali e segrete tutte le informazioni ricevute relative al Contratto o delle quali siano venute a conoscenza in occasione della sua esecuzione e a non rivelarle a terzi (eccezion fatta per eventuali subfornitori qualora ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione della subfornitura ed a condizione che gli stessi adempiano agli stessi obblighi di confidenzialità e segretezza). Il Fornitore e Volvo si impegnano altresì, reciprocamente, a non citare l'uno il nome dell'altra, in relazione al Contratto né a rivelare l'esistenza dello stesso in qualsivoglia materiale pubblicitario o analoghe forme di comunicazione a terzi senza il preventivo consenso scritto di controparte.

ART. 11 - UTILIZZO DEL MARCHIO

Il marchio è di proprietà esclusiva di Volvo ed il Fornitore non potrà avvalersi dello stesso qualora ciò non risulti espressamente previsto dal Contratto. Ad ogni modo l'eventuale concesso utilizzo temporale del marchio, così come contrattualmente previsto, non legittimerà il Fornitore dal ritenere sussistenti elementi di partnership con Volvo che espressamente si escludono.

ART. 12 - MERCI PERICOLOSE

12.1 Nei contratti di fornitura il Fornitore si impegna a contrassegnare le merci pericolose con i simboli internazionali di pericolo qualora esistenti e con indicazioni delle sostanze pericolose in lingua italiana. I documenti di trasporto e simili dovranno recare la dicitura di pericolo e il nome delle sostanze pericolose in italiano. Tali merci dovranno essere accompagnate da documenti indicanti le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di emergenza in italiano, in qualsivoglia forma (istruzioni scritte, etichette, stampigliature). Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni della legge italiana e degli accordi internazionali, relativi all'imballaggio, all'etichettatura e al trasporto di merci pericolose. Tutte le informazioni, in possesso o nella disponibilità del Fornitore, che si riferiscano a potenziali rischi, noti o presunti, per quanto riguarda il trasporto, il maneggio, l'uso dei beni oggetto della fornitura, dovranno essere tempestivamente comunicate a Volvo prima della consegna.

12.2 Il Fornitore si impegna a non far uso, nella produzione dei beni o nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione dei servizi di qualsivoglia sostanza che sia specificamente vietata dalla normativa di politica ambientale Volvo.

ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana.

13.2 Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

ART. 14 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti cercheranno in buona fede di risolvere in via amichevole eventuali controversie o rivendicazioni che possano tra loro insorgere.

Qualora non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, ciascuna delle Parti avrà il diritto di deferire eventuali controversie, (inclusa qualsivoglia controversia relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione), alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri.

Le Parti potranno designare, di comune accordo, l'Arbitro da scegliersi, che sarà selezionato tra persone competenti e di esperienza in materie economiche, giuridiche o tecniche, a seconda dei casi. Qualora, entro due settimane dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in merito alla propria intenzione di deferire la questione controversa ad un Arbitro, le Parti non abbiano ancora raggiunto alcun accordo in merito alla nomina dello stesso, l'Arbitro, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'Arbitrato sarà Bologna e gli onorari dell'Arbitro saranno a carico della Parte soccombente, indipendentemente da quanto stabilito nel lodo.

Il diritto di deferire le controversie all'Arbitro, non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 15 - DIRITTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Volvo si riserva il diritto, ogni qualvolta lo reputi opportuno, tramite propri rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, di poter esaminare, previa richiesta di esibizione, la documentazione del Fornitore relativa agli obblighi contrattuali assunti.

Il Fornitore si impegna a conservare la documentazione, i libri e i registri relativi alla fornitura o alla prestazione di cui al Contratto per tutto il tempo previsto dalla legislazione vigente e in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni dalla consegna dei beni o dell'opera o dalla prestazione dei servizi.

Il Fornitore si impegna a far sì che eventuali subfornitori acconsentano e si adeguino, per quanto li riguarda, alle previsioni di cui sopra.

ART.16 - COMUNICAZIONI.

Le comunicazioni previste nel Contratto e nelle presenti Condizioni dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, unicamente presso gli indirizzi delle Parti come indicati nel Contratto.

Ogni eventuale variazione di sede o residenza rispetto a quanto risultante dal Contratto dovrà essere comunicato all'altra Parte per iscritto. Qualora ciò non avvenga, la comunicazione si intenderà ricevuta e conosciuta nell'indirizzo indicato nel Contratto.